



## Newsletter Wikilabour.it

### Il grande dizionario dei diritti dei lavoratori annotato con la giurisprudenza

---

## Disposizioni urgenti in materia di termini normativi (Milleproroghe 2025)

*Decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202*

Il 27 dicembre è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 il DL n. 202/2024, c.d. decreto milleproroghe 2025, il consueto provvedimento di fine anno con il quale è stata disposta la proroga di termini di prossima scadenza in diversi ambiti.

Di seguito si propone una sintetica disamina delle principali disposizioni in materia di lavoro e previdenza.

### **Permessi di soggiorno per protezione temporanea (art. 2, commi 2 e 3)**

Si dispone che i permessi di soggiorno in scadenza al 31 dicembre 2024, rilasciati ai profughi dell'Ucraina beneficiari di protezione temporanea in base alla decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio del 4 marzo 2022, possano essere rinnovati, previa richiesta dell'interessato, **fino al 4 marzo 2026**, in attuazione della decisione di esecuzione (UE) 2024/1836 del Consiglio del 25 giugno 2024 che ha statuito la proroga al 4 marzo 2026 della protezione temporanea accordata agli sfollati provenienti dall'Ucraina.

Al momento della richiesta di rinnovo il permesso di soggiorno può essere convertito in permesso per motivi di lavoro, per l'attività effettivamente svolta.

Viene inoltre precisato che i predetti permessi di soggiorno perdono efficacia e sono revocati, anche prima della scadenza, in conseguenza dell'adozione, da parte del Consiglio dell'UE, della decisione di cessazione della protezione temporanea.

### **Riconoscimento delle qualifiche professionali per medici e operatori socio-sanitari (art. 4, comma 2)**

Viene prorogato **al 31 dicembre 2025** il termine che consente l'esercizio temporaneo nel territorio nazionale delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario ai **professionisti cittadini ucraini**, residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022.

Le strutture sanitarie e socio-sanitarie interessate possono pertanto procedere al reclutamento temporaneo di tali professionisti, muniti del Passaporto europeo delle qualifiche per i rifugiati, con contratti a termine o con incarichi libero-professionali, anche di collaborazione coordinata e continuativa.

### **Contratti a tempo determinato (art. 14, comma 3)**

Il "Milleproroghe" interviene anche in relazione ai contratti a tempo determinato, ed in particolare sull'applicabilità delle causali per i rapporti di durata superiore ai 12 mesi.



L'articolo 14, comma 3, modifica infatti una norma transitoria nell'ambito della disciplina dei contratti di lavoro dipendente a tempo determinato nel settore privato, in quanto prevede la proroga della norma di cui all'art. 19, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo n. 81/2015 per un ulteriore anno, **fino al 31 dicembre 2025**. Si tratta della ben nota disposizione che prevede, con riferimento ai contratti a termine di durata superiore ai 12 mesi, ed entro i 24 mesi, che qualora la contrattazione collettiva (di qualsiasi livello) non abbia individuato specifiche causali, è possibile ricorrere alla causale "generale" basata sulle "esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti".

Resta fermo che tale causale, prevista con accordo individuale, è valida soltanto se il contratto collettivo di riferimento non abbia individuato le fattispecie di ammissibilità della medesima durata in deroga.

### **Misure di sostegno e attività di assistenza (art. 20)**

Tenuto conto della decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione Europea n. 2024/1836 del 26 giugno 2024, l'articolo 20 del "Milleproroghe" disciplina la proroga delle misure di sostegno e delle attività di assistenza in essere a favore delle persone titolari del permesso di soggiorno per protezione temporanea rilasciato ai sensi del D.Lgs. n. 85/2003 e del DPCM 28 marzo 2022 in conseguenza degli eventi bellici iniziati a febbraio 2022 in Ucraina.

In particolare, il comma 1 del citato articolo 20 dispone la proroga **fino al 31 dicembre 2025** degli effetti delle seguenti disposizioni contenute nel DPCM 28 marzo 2022 ("**Misure di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina** in conseguenza degli eventi bellici in corso"): art. 1 "Data di decorrenza della protezione temporanea e categorie di sfollati beneficiari"; art. 2 "Permesso di soggiorno per protezione temporanea"; art. 3 "Protezione temporanea e protezione internazionale"; art. 4 "Disciplina dei casi di esclusione della protezione temporanea"; art. 5, commi 1 e 3, "Misure assistenziali"; art. 6 "Disposizioni di favore concernenti i cittadini ucraini già presenti in Italia"; art. 7 "Punto di contatto nazionale"; art. 8 "Disposizioni finali e finanziarie".

[leggi il testo...](#)